

# TI\_GERICHTE 11.1995.252 vom 17. Januar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.252](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.252)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.252 du 17 janvier 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.252 del 17 gennaio 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Gli attori hanno chiesto con la petizione di accertare la nullità dell'atto pubblico con il quale la defunta \_\_\_\_\_ aveva donato all'appellante la sua quota di comproprietà della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_. Essi hanno addotto di essere eredi della donante (punto 1 della petizione) e nelle domande di giudizio hanno esplicitamente postulato la reintegrazione del bene immobile nella proprietà della comunione ereditaria composta di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Gli attori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sono pertanto gli unici eredi della defunta \_\_\_\_\_, come risulta esplicitamente dal certificato ereditario rilasciato il 10 maggio 1993 (doc. A). L'art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una comunione ereditaria non è quindi legittimato ad agire in nome proprio per far valere pretese della successione (DTF 121 III 121 e richiami di giurisprudenza e dottrina; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,

### E. 4

ed., 1995, 5 n. 51 pag. 138). Gli attori non potevano dunque promuovere singolarmente un'azione giudiziaria avente per origine un diritto della comunione ereditaria, come quello fatto valere in causa, ma dovevano agire congiuntamente con gli altri membri della comunione ereditaria. È vero che l'appellante non ha mai obiettato alcunché al riguardo. I presupposti processuali tuttavia devono essere verificati d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). La sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, anche alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o con ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L'esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto dev'essere verificato d'ufficio anche in sede di appello, indipendentemente dalle censure sollevate nel gravame. 2. Ora, l'art. 45 CPC stabilisce che quando il giudice constata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione sospende il corso della causa e invita le persone che hanno proposto l'atto stesso a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione, con la comminatoria dello

stralcio della causa dai ruoli. Agli attori deve quindi essere fissato un termine adeguato, in concreto, per integrare la petizione con la partecipazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria, chiedendo, se del caso, la nomina di un amministratore alla comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ciò è conforme al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché rimedi al difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non è dunque nulla. Nulli sono però gli atti susseguenti compiuti in mancanza del presupposto processuale, cioè del litisconsorzio necessario. Tale difetto impone di riprendere il processo con la diffida agli attori perché completino la petizione, con il successivo rifacimento di tutti gli atti processuali cui gli altri litisconsorti necessari non hanno preso parte. 3. Gli oneri processuali vanno a carico degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze di una petizione incompleta (art. 148 cpv. 1 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia in prima sede (art. 19 LTG). Nella commisurazione delle ripetibili bisogna tener conto del fatto per altro, in applicazione dell'art. 148 cpv. 2 CPC, che il parziale buon esito dell'appello si riconduce a ragioni indipendenti da quelle fatte valere dal convenuto e che davanti al Pretore costui avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti nulli. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e agli attori è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica di questo giudizio per completare la petizione a norma dell'art. 45 CPC, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.